

R.G. N. 2/2016 C.P.

Decreto di omologazione

Concordato Preventivo di:

EUROSOL PALIMODENA srl. p.iva

01298470368, con sede in San Mauro

Torinese (TO), via Emilia n. 5



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Sezione Fallimentare

In esecuzione al disposto dell'art. 17 R.D. 16/3/1942 n. 267 e 136 c.p.c., si comunica che questo Collegio, riunito in camera di consiglio in data 01.06.2018 a pronunciato la seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO:

- Omissis -

NOTIFICARE a:

1) PM IVREA

2) CAMERA COMMERCIO -

Ufficio Statistiche TORINO via S.

Francesco Da Paola n. 24

I) Deve essere comunicata: al debitore, al curatore e al creditore richiedente non più tardi del giorno successivo alla data della sentenza (art. 17).

omologa il Concordato Preventivo Liquidatorio della società EUROSOL PALIMODENA srl, p.iva 01298470368, con sede in San Mauro Torinese (TO), via Emilia n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriella Covino, Luca Jeantet, Paolo Andrea Ossola e Emanuele Bretti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Ivrea, piazza di Città n. 21;

nomina Liquidatore della procedura l'avv. Domenico MONTELEONE, con studio in Torino, c.so Re Umberto n. 57;

nomina componenti del Comitato dei Creditori:

- NEW SERVICE spa;

- Avv. DURAZZO Nicola;

- BANCA DEL PIEMONTE spa;

dispone che il Liquidatore si attenga alle seguenti modalità esecutive:

1) predisporrà semestralmente, dall'accettazione della nomina, una relazione sull'andamento della Liquidazione, avente contenuto analogo a quello dell'art. 33 co. 5 l.f. primo periodo, provvedendo a depositarla nel fascicolo telematico della procedura e a comunicarla al Commissario Giudiziale. Quest'ultimo, a sua volta, la comunicherà a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata ex art. 171 co. 2 l.f., di modo che gli stessi possano monitorare l'attività liquidatoria;

2) il Liquidatore presenterà, entro sessanta (60) giorni dall'accettazione della nomina, un programma di liquidazione attuativo del Piano concordatario da sottoporre al parere del Commissario giudiziale e all'approvazione del Comitato dei Creditori. Allo stesso potranno essere apportate modifiche o integrazioni nel corso della liquidazione, da sottoporre anch'esse al parere del Commissario giudiziale e all'approvazione del Comitato dei Creditori;

3) si applicheranno gli artt. 105-108-ter l.f. in quanto compatibili e la pubblicità delle vendite dovrà essere altresì effettuata, a norma dell'art. 490 co. 1 c.p.c., sul Portale delle Vendite Pubbliche almeno sessanta (60) giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;

4) per le transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi del parere favorevole del Commissario Giudiziale e dell'approvazione del Comitato dei Creditori, dandone informativa al Giudice Delegato;

5) eventuali azioni e difese in giudizio del Liquidatore - tramite legali da lui designati - dovranno essere sottoposte al parere del Commissario Giudiziale ed autorizzazione del Comitato dei Creditori;

6) il Liquidatore chiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Comitato dei Creditori per l'eventuale nomina di avvocati, tecnici o coadiutori;

7) la liquidazione avverrà sotto il controllo del Commissario Giudiziale che ne sorveglierà l'andamento, verificando che la stessa, in punto modalità e tempistiche, avvenga conformemente al contenuto del Piano concordatario. Il Commissario è tenuto ad informare il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, nonché ad informare i creditori, con le modalità di cui all'art. 171 co. 2 l.f., di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione ex art. 186 l.f.;

8) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate su un conto corrente intestato alla procedura, con prelievo vincolato al mandato di pagamento del Giudice Delegato;

9) il Liquidatore provvederà alla ripartizione delle somme realizzate, unitamente a quelle messe a disposizione dagli amministratori e soci della società in conformità al Piano, sulla base di piano di riparto predisposti secondo le tempistiche di pagamento previste nella proposta concordataria, in ragione della collocazione e del grado dei crediti, da sottoporre al preventivo parere del Commissario giudiziale nonché del Comitato dei Creditori e da trasmettere (unitamente ai pareri) al Giudice delegato per il visto;

10) una volta completate le operazioni di liquidazione, prima dell'ultimo riparto, il liquidatore presenterà il conto finale della gestione a norma dell'art. 116 l.f.

MANDA alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla società, al Commissario giudiziale, al Liquidatore e al Pubblico Ministero, nonché alla pubblicazione nelle forme di cui all'art. 17 l.f.

MANDA al Commissario giudiziale di comunicare il presente decreto a tutti i creditori ex art. 171 co. 2 l.f.

Ivrea, li 01.06.2018

(seguono le firme)

Depositato il 11.06.2018

Per estratto conforme, per uso notifica.

Ivrea, li 11.06.2018

IL FUNZIONARIO
A. TOGO

